Determinazione 23 settembre 2014, n. 18/14

Integrazioni alla determinazione n. 4/12 relative alle modalità e tempistiche per la trasmissione delle informazioni per l'aggiornamento annuale delle tariffe di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Il 23 settembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT), e Allegato B (di seguito: TIME) come successivamente modificati e integrati;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (di seguito: Direzione Infrastrutture) dell'Autorità 1 agosto 2012, n. 4/2012 (di seguito: determinazione n. 4/12).

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 4/12, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha definito le modalità e le tempistiche per la comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 14 e 23 del TIT e di cui all'articolo 13 del TIME, necessarie ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedendo, tra l'altro, che:
 - a) ai fini della trasmissione delle suddette informazioni sia utilizzato esclusivamente il sistema telematico, denominato "RAB elettricità" (di seguito: Sistema RAB);
 - b) l'apertura del Sistema RAB ed il termine ultimo per l'invio delle informazioni siano resi pubblici attraverso uno specifico comunicato sul sito *internet* dell'Autorità;

- c) il mancato rispetto del termine ultimo per l'invio delle informazioni, riportato nel comunicato di cui al precedente punto b), ovvero l'utilizzo di canali differenti per la trasmissione delle informazioni rispetto al Sistema RAB, comportino la non inclusione dei nuovi investimenti ai fini degli aggiornamenti tariffari, ai sensi dei commi 14.3 e 23.3 del TIT e del comma 13.3 del TIME;
- diversi operatori soggetti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 14 e 23 del TIT e all'articolo 13 del TIME hanno richiesto rettifiche delle informazioni fornite ai fini degli aggiornamenti tariffari, determinando la necessità di prevedere procedure specifiche per una corretta gestione delle medesime;
- ai sensi del comma 14.3 e 23.3 del TIT e del comma 13.3 del TIME, il mancato rispetto dei termini e delle modalità di comunicazione delle rettifiche, previste dalle procedure di cui al precedente alinea, comportano la non inclusione delle medesime ai fini degli aggiornamenti tariffari, fino ad ottemperanza delle richiamate procedure, senza conguaglio;

RITENUTO NECESSARIO:

• al fine di garantire una efficiente ed efficace gestione delle informazioni trasmesse dagli operatori, determinare modalità e tempistiche specifiche per la comunicazione di rettifiche delle informazioni rilevanti ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

DETERMINA

- 1. dopo l'articolo 9 della determinazione n. 4/12 sono aggiunti i seguenti articoli:
 - "9bis di prevedere che, ai fini della trasmissione di eventuali rettifiche delle informazioni di cui ai commi 14.1 e 23.1 del TIT e di cui al comma 13.1 del TIME, venga utilizzato l'apposito sistema telematico "RAB elettricità".
 - 9.ter di prevedere che la comunicazione delle rettifiche di cui al precedente punto possa avvenire esclusivamente negli intervalli temporali di apertura del sistema "RAB elettricità", entro e non oltre il trentesimo giorno di apertura del sistema medesimo."
- 2. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.
- 3. La determinazione n. 4/12, come risultante dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 23 settembre 2014

Il Direttore Andrea Oglietti